Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ~~2 ottobre 1972~~.

Nomina del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visti i propri decreti, in data 30 giugno 1971, concernente la costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria, ed in data 9 settembre 1972, concernente la nomina del prefetto di Genova, dott. Efisio Zanda, a commissario del Governo per la regione medesima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria è presieduta, a decorrere dal 15 settembre c.a., dal dott. Efisio Zanda, commissario del Governo per quella regione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 24

(238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Lombardia;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, direttore di divisione del Ministero del tesoro, dott. Francesco Crupi;

Visto il telegramma del Ministero del tesoro in data 11 settembre 1972, con il quale quell'amministrazione designa, per la sostituzione, il direttore di sezione dottor Mario Petroni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di sezione del Ministero del tesoro, dottor Mario Petroni, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Francesco Crupi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 16 *Presidenza, foglio n.* 23

(239)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Umbria;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Loris Bertelli, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Umbria;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Colletti, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del vice prefetto dott. Loris Bertelli, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 16 *Presidenza, foglio n.* 25

(240)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sangiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 luglio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le pendici del Monte Sangiano nel comune di Sangiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sangiano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla Industria cementi Felice Rusconi S.p.a. che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto tale parte di territorio che si svolge a monte dell'abitato e del cimitero, costituisce una ripida quinta di verde, interrotta soltanto dalla parete naturale di roccia del Picuz a m. 460 s.l.m., magnifica terrazza, con vista su tutto il lago Maggiore, le Alpi e verso S. gli altri laghi del Varesotto e fino a Milano. Si tratta di quinta che è rappresentata dalla pendice del Monte Sangiano, che raggiunge la quota di m. 572 s.l.m. La quinta verde, ricca di vegetazione di robinia, castagno, frassino e, in alto, quercia e carpino nero, si trova allo stato naturale senza manomissioni, ed è il suggestivo fondale dell'abitato di Sangiano, godibile dalla strada provinciale e dai luoghi accessibili al pubblico, lungo le strade consorziali che passano a monte del centro abitato, nonchè da luoghi pubblici più lontani, non esclusi i natanti sul Lago Maggiore e i territori della sponda piemontese già soggetta allo stesso vincolo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sangiano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a N. lungo la strada provinciale per Laveno-Mombello, dal confine del territorio di Mombello che segue verso E. fino ad incontrare il punto comune ai confini di Mombello-Caravate-Sangiano, per proseguire verso S. lungo il confine del comune di Sangiano con quello di Caravate fino alla particella 228 compresa, per seguire poi verso O. i bordi S. delle particelle 231 e 232, poi la strada consorziale detta del Mottarello fino all'incrocio con la via Carso che segue verso NO. per continuare nella stessa direzione con le strade consorziali dette della Motte e del Monte fino a raggiungere la Roggia del Bacino, che segue verso O. fino ad incontrare la strada provinciale Caravate-Laveno, il cui tratto urbano è via G. Mazzini, che segue verso N. lungo il bordo O. della strada stessa fino al confine con il territorio di Mombello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sangiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese

Oggi 21 luglio 1971, alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con raccomandata 6 luglio 1971, si è riunita nella sala della giunta provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

SANGIANO: Vincolo di parte del territorio comunale, pendici del Monte Sangiano.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione il vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per importante interesse pubblico, su parte del territorio del comune di Sangiano, precisamente così delimitata:

a N. lungo la strada provinciale per Laveno-Mombello, dal confine del territorio di Mombello che segue verso E. fino ad incontrare il punto comune ai confini di Mombello-Caravate-Sangiano, per proseguire verso S. lungo il confine del comune di Sangiano con quello di Caravate fino alla particella 228 compresa, per seguire poi verso O. i bordi S. delle particelle 231 e 232, poi la strada consorziale detta del Mottarello fino all'incrocio con la via Carso che segue verso NO. per continuare nella stessa direzione con le strade consorziali dette della Motte e del Monte fino a raggiungere la Roggia del Bacino, che segue verso O. fino ad incontrare la strada provinciale Caravate-Laveno, il cui tratto urbano è via G. Mazzini, che segue verso N. lungo il bordo O. della strada stessa fino al confine con il territorio di Mombello.

(*Omissis*).

Il presidente pone ai voti palesi la suddetta motivata proposta, invitando prima i componenti a fare eventuali dichiarazioni di voto.

L'ing. Luciano Belli fa la seguente dichiarazione di voto:

Mentre condivido l'estensione del vincolo a tutta la zona alta del comune di Sangiano denominata Picuz e Monte Sangiano, ritengo eccessivo estendere il vincolo alla parte collinosa sotto il « Picuz » e immediatamente sopra l'abitato di Sangiano, e quindi esprime voto contrario alla proposta di vincolo formulata dal presidente.

Il rappresentante del comune di Sangiano e tutti gli altri componenti la commissione esprimono invece voto favorevole, cosicchè la proposta di vincolo viene approvata con sette voti favorevoli ed uno contrario (ing. Belli).

(*Omissis*).

(13069)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Caravate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 luglio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di S. Clemente nel comune di Caravate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caravate;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla Industria cementi Felice Rusconi S.p.a. che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce la pendice S.E. e la vetta del « S. Clemente » importantissimo punto di vista accessibile al pubblico, meta di pellegrinaggi all'omonimo antichissimo Santuario, dal quale punto di vista si domina il lago Maggiore, il lago di Varese, la Valcuvia e la catena delle Alpi fino al Monte Rosa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Caravate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a N. dal confine col comune di Laveno Mombello e di Cittiglio fino a trovare l'incrocio con la strada consorziale della Valle, che segue verso S.O. fino all'incrocio con la strada consorziale detta di Dol e Ganna; poi seguendo questa per breve tratto verso S. fino all'incrocio con la strada comunale dei Monti e poi seguendo la stessa verso O. fino al confine comunale di Sangiano; verso O. il confine comunale di Sangiano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Caravate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese

Oggi 21 luglio 1971, alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata con raccomandata 6 luglio 1971, si è riunita nella sala della giunta provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

CARAVATE: Vincolo della zona di S. Clemente.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione il vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per importante interesse pubblico nelle seguenti zone:

1) sulla parte più alta del territorio del comune di Caravate, precisamente così delimitata:

a N. dal confine col comune di Laveno Mombello e di Cittiglio fino a trovare l'incrocio con la strada consorziale della Valle, che segue verso SO fino all'incrocio con la strada consorziale detta di Dol e Ganna; poi seguendo questa per breve tratto verso S. fino all'incrocio con la strada comunale dei Monti e poi seguendo la stessa verso O. fino al confine comunale di Sangiano; verso O. il confine comunale di Sangiano.

(*Omissis*).

Il presidente pone in votazione palese la suddetta proposta, che viene approvata all'unanimità.

(*Omissis*).

(13070)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Virocrino » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira. (Decreto di revoca n. 4266/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 marzo 1948 e 12 maggio 1954 con i quali veniva registrata al n. 1212 la specialità medicinale denominata « Virocrino » discoidi a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Virocrino » 50 discoidi, registrata al numero 1212 in data 4 marzo 1948 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio n. 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13091)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tirocrino » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira. (Decreto di revoca n. 4273/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 febbraio 1948, 20 giugno 1953 e 5 giugno 1964 con i quali veniva registrata ai numeri 1139, 1139/1 e 1139/2 la specialità medicinale denominata « Tirocrino » discoidi a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tirocrino » 50 discoidi da g. 0,01, da g. 0,05 e da g. 0,15, registrata ai numeri 1139, 1139/1 e 1139/2 in data 20 febbraio 1948, 20 giugno 1953 e 5 giugno 1964, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio n. 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13092)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Preipofisi Placentare » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira. (Decreto di revoca n. 4272/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 ottobre 1954 con il quale veniva registrata al n. 9481 la specialità medicinale denominata « Preipofisi Placentare » a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Preipofisi Placentare » 50 discoidi, registrata al n. 9481 in data 13 ottobre 1954 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Marano di Mira (Venezia), via Taglio, 127.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13093)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1972.

Approvazione di delibere concernenti modificazioni ed integrazioni del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Viste le delibere adottate dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 23 marzo 1972, concernenti modificazioni degli articoli 5, 14 e 53 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, e la maggiorazione del 5 per cento delle pensioni e dei trattamenti minimi e massimi, liquidati anteriormente al 1° gennaio 1971 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1972, in conseguenza dell'aumento del costo della vita;

Considerato che con la delibera relativa alle modificazioni degli articoli sopra indicati, il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. intende sostituire, integralmente, la delibera adottata in data 13 luglio 1971 per renderne più agevole l'applicazione e che l'onere tecnico di copertura dei miglioramenti derivanti dall'adeguamento al costo della vita delle pensioni e dei trattamenti minimi e massimi — nei termini stabiliti dalla relativa delibera — è perfettamente sopportabile dalla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra indicato;

Decreta:

Sono approvate le delibere adottate, in data 23 marzo 1972, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Le delibere predette sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1972

p. *Il Ministro*
per il lavoro e la previdenza sociale
DEL NERO

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di unificare il sistema di computo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, al fine di eliminare alcune sperequazioni venutesi a determinare a seguito dell'applicazione del sistema introdotto con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Considerata altresì l'opportunità di modificare la norma regolamentare concernente la corresponsione delle aggiunte di famiglia in favore dei pensionati;

Visti gli studi compiuti a tal fine dall'apposita commissione consultiva;

Considerate le disponibilità di bilancio, quali risultano dalla relazione redatta dall'attuario dell'istituto;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti modificazioni e integrazioni degli articoli 5, 14, 53 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni:

Art. 5. — *Il 1° e 2° comma sono così sostituiti*:

L'importo annuale della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno intero di contribuzione, intendendo come tale un periodo corrispondente a 12 contributi mensili, a 1/30 dell'80% della retribuzione annua media desumibile dalle retribuzioni degli ultimi 60 contributi mensili ovvero, se più favorevoli, dalle retribuzioni dei 10 anni di calendario migliori, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi previdenziali. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

Ai fini della liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese a base per determinare la retribuzione media indicata nei precedenti comma sono adeguate:

1) se corrispondenti a periodi anteriori al 1° gennaio 1943, secondo il rapporto tra la retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e quella dell'anno cui si riferisce la retribuzione;

2) se corrispondenti a periodi compresi tra il 1° gennaio 1943 ed il 31 gennaio 1952, sono convenzionalmente considerate uguali alla retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario;

3) se corrispondenti a periodi successivi, sono adeguate secondo il rapporto tra il numero indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e il numero indice dell'anno cui la retribuzione stessa si riferisce.

Comma aggiunto: (12°).

La retribuzione annua minima contrattuale, di cui al secondo comma del presente articolo, è quella formata dal minimo di stipendio del redattore ordinario per la zona di Milano, dalla indennità di contingenza, dal 3° elemento, dalla 13ª mensilità e dall'indennità redazionale (già demografica) con le relative maggiorazioni.

Art. 14. — *Il 1° comma è così sostituito*:

In favore dei titolari di pensione diretta sono corrisposte aggiunte di famiglia per i familiari a carico nella misura e con le modalità previste per gli assegni familiari dei giornalisti in attività di servizio, semprechè i predetti titolari di pensione non fruiscano di assegni familiari per le medesime persone ad altro titolo.

Art. 53. — *E' sostituito con il seguente*:

Le pensioni in corso di godimento alla data del 31 dicembre 1971 sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1972, secondo il criterio di computo previsto dal presente regolamento sulla base della posizione assicurativa già utilizzata ai fini della precedente liquidazione della pensione.

Ove il trattamento di pensione come sopra ricalcolato risulti inferiore a quello in atto al 31 dicembre 1971, sarà conservato il trattamento di miglior favore.

È dato mandato al presidente perchè provveda al coordinamento della presente delibera con le altre norme regolamentari nonchè alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di esame del provvedimento da parte dei competenti organi ministeriali.

Roma, addì 23 marzo 1972

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »
Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 5 del regolamento di previdenza, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto della variazione in aumento dell'indice del costo della vita;

Ritenuto di dover procedere ad un conseguente aumento sui trattamenti minimi e massimi previsti dall'art. 5;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, con effetto, dal 1° gennaio 1972, del terzo e ottavo comma dell'art. 5 del testo modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1972, con i seguenti:

Art. 5. — *terzo comma* — in ogni caso la pensione annua non può essere inferiore al minimo di L. 1.470.000 nè superiore a L. 10.584.000 e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Art. 5. — *ottavo comma* — qualora il 50% della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 1.470.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

Roma, addì 23 marzo 1972

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »
Il presidente: DELLA RICCIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti l'art. 5, quinto e sesto comma, e l'art. 15, quinto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Preso atto che il numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stato determinato dall'Istituto centrale di statistica in 105 per l'anno 1971 (base: numero indice del 1970 posto uguale a 100);

Tenuto conto della situazione tecnica finanziaria della gestione invalidità vecchiaia superstiti dell'istituto;

Delibera:

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972 e in corso di godimento a tale data sono aumentate del 5%.

Il predetto aumento si applica sull'importo della pensione al netto delle aggiunte per carico familiare e non opera nei confronti dei trattamenti minimo e massimo indicati nel terzo comma dell'art. 5 del regolamento.

La percentuale di cui sopra si applica anche per la determinazione della retribuzione da valere ai fini della misura del contributo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti e per la tubercolosi.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 1972.

Roma, addì 23 marzo 1972

Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »
Il presidente: DELLA RICCIA

(65)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972 registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 280 è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalle professoresse non di ruolo Abate Castelli Francesca Paola e Colomba Maria Anna avverso la decisione 5 novembre 1969, n. 14270, emessa dalla commissione provinciale dei ricorsi ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, con la quale veniva rigettato il ricorso delle predette avverso la mancata disponibilità della cattedra di elementi di diritto presso l'istituto tecnico per geometri di Trapani.

(13172)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972 registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 279, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Edda Carlomagno avverso la decisione dell'8 aprile 1970 adottata in materia di supplenza temporanea nell'istituto tecnico commerciale « Serra » di Napoli dalla commissione dei ricorsi costituita presso il provveditorato agli studi di Napoli ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(13173)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2831 in data 11 dicembre 1972 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(13174)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Minima », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 dicembre 1972 il dott. Michele De Vita è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Minima », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Ettore Oliva.

(13175)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area sita nel comune di Siracusa

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 5 ottobre 1972, la zona di mq. 1731, sita nell'abitato di Siracusa, su cui insiste la strada pubblica denominata « Viale Regina Margherita », riportata al catasto urbano di detto comune al foglio n. 6, particella n. 3331 (parte), viene dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(13057)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2089/72 e n. 2228/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazione per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg	
	dal 1°-10-1972 al 19-10-1972	dal 20-10-1972 al 31-10-1972
Zucchero bianco	5,00	4,00
Zucchero greggio	4,00	2,73
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$5{,}00 \times \frac{S\ (1)}{100}$	$4{,}00 \times \frac{S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati . . .	—	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(12977)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 28 settembre 1972 all'11 ottobre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2053/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg- 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi .	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi . . .	4,60 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(12978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	587,75	587,75	587,70	587,75	587,50	587,75	587,60	587,75	587,75	585,85
Dollaro canadese .	588,80	588,80	589 —	588,80	588,50	588,80	588,70	588,80	588,80	586,70
Franco svizzero	156,06	156,06	156,20	156,06	156 —	156,05	156,03	156,06	156,06	155,58
Corona danese .	85,1950	85,195	85,22	85,1950	85,60	85,20	85,1975	85,1950	85,19	84,96
Corona norvegese .	88,81	88,81	88,75	88,81	88,70	88,80	88,82	88,81	88,81	88,53
Corona svedese	123,93	123,93	124 —	123,93	123,50	123,90	123,92	123,93	123,93	123,55
Fiorino olandese .	181,99	181,99	182 —	181,99	181,50	181,99	181,99	181,99	181,99	181,44
Franco belga . .	13,2690	13,269	13,2750	13,269	13,27	13,26	13,27	13,2690	13,27	13,27
Franco francese	114,65	114,65	114,85	114,65	114,35	114,65	114,67	114,65	114,65	114,23
Lira sterlina .	1381,85	1381,85	1382 —	1381,85	1378 —	1381,85	1381,50	1381,85	1381,85	1377,35
Marco germanico .	183,37	183,37	183,45	183,37	182,70	183,35	183,41	183,37	183,37	182,88
Scellino austriaco . .	25,3690	25,369	25,38	25,3690	25,275	25,36	25,375	25,3690	25,37	25,30
Escudo portoghese	21,915	21,915	21,93	21,915	21,85	21,90	21,91	21,915	21,91	21,86
Peseta spagnola .	9,2590	9,259	9,28	9,2590	9,23	9,25	9,265	9,2590	9,26	9,23
Yen giapponese . .	1,9550	1,955	1,9575	1,9550	1,945	1,95	1,951	1,9550	1,95	1,94

Media dei titoli del 5 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione) .	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,65
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	95,425
» 5 % (Città di Trieste)	93,575
» 5 % (Beni esteri) .	91,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	95,05
» 5,50 % » » 1968-83 .	94,175
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,775
» 6 % » » 1970-85 .	97,60
» 6 % » » 1971-86	97,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,05
» » » 5,50 % 1976 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,675
Dollaro canadese	588,75
Franco svizzero	156,045
Corona danese	85,196
Corona norvegese	88,815
Corona svedese	123,925
Fiorino olandese	181,99
Franco belga	13,269
Franco francese	114,66
Lira sterlina	1381,675
Marco germanico	183,39
Scellino austriaco	25,372
Escudo portoghese	21,912
Peseta spagnola	9,262
Yen giapponese	1,953

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1972, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 198, il ricorso straordinario proposto dal sig. Piscitello Domenico in data 9 luglio 1968 è stato accolto.

(13015)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 261, il ricorso straordinario proposto dal sig. Calabrò Saverio in data 2 aprile 1968 è stato parzialmente accolto.

(13016)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1972 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1972 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana all'ing. Giovanni Salatiello.

(13056)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Ramodipalo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ramodipalo, frazione di Lendinara, nella Cassa rurale ed artigiana di Lendinara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lendinara, che mantiene immutata la propria denominazione sociale e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in Ramodipalo, frazione di Lendinara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Ramodipalo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ramodipalo, frazione di Lendinara (Rovigo), in data 8 aprile 1972, e della Cassa rurale ed artigiana di Lendinara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lendinara (Rovigo), in data 5 marzo 1972, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Ramodipalo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ramodipalo, frazione di Lendinara (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana di Lendinara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lendinara (Rovigo), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in Ramodipalo, frazione di Lendinara (Rovigo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Governatore: CARLI.

(13031)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per titoli, a quindici posti di ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278 che ha, tra l'altro, aumentato l'organico del ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile da undici a quindici posti rispetto alla dotazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerato che i posti di cui sopra sono totalmente scoperti e che non trovano applicazione l'art. 8 e l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra indicato, non essendovi negli altri ruoli nè fra gli avventizi della Direzione generale citata, personale in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo degli ispettori di volo;

Considerato che, pertanto, i quindici posti devono essere conferiti mediante concorso per titoli alla qualifica di ispettore principale, iniziale del ruolo citato e che il concorso stesso deve essere riservato al personale di ruolo delle corrispondenti carriere direttive di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quindici posti di ispettore principale nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato, i quali siano in possesso del diploma di laurea, rivestano la qualifica di ispettore principale o direttore di sezione od equiparata ed abbiano i requisiti professionali stabiliti nel presente decreto.

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'annesso 1° quarta edizione e successivi emendamenti, alla convenzione relativa alla Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616 e precisamente:

brevetto di pilota civile di terzo grado;
brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe;
brevetto limitato di radiotelefonia.

Tutti i brevetti citati devono avere la licenza in corso di validità.

Dieci dei posti suddetti vengono riservati ai candidati in possesso, oltre che dei requisiti professionali menzionati, anche di quelli che seguono:

abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;
abilitazione a svolgere le mansioni di istruzione a doppio comando su velivoli;
abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di volo strumentale (IFR).

I candidati ai dieci posti suddetti devono avere, altresì, svolto l'attività volativa prevista nel successivo art. 3, per gli ispettori di volo su velivoli.

Tre dei posti messi a concorso sono destinati ai candidati in possesso, oltre che dei requisiti professionali stabiliti nel primo comma del presente articolo, anche dei seguenti:

brevetto di pilota commerciale di elicottero con licenza in corso di validità;

abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore a doppio comando su elicottero.

Gli aspiranti devono avere svolto, altresì, l'attività volativa prevista nel successivo art. 3, per ispettori di volo su elicotteri.

Due dei posti in concorso vengono destinati ai candidati in possesso, oltre che dei requisiti professionali indicati nel primo comma del presente articolo, anche dei seguenti:

brevetto di pilota di aliante veleggiatore, con licenza in corso di validità;

abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore a doppio comando su aliante.

I candidati devono avere svolto, altresì, l'attività volativa prevista nel successivo art. 3 per ispettori di volo su alianti.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, 1° servizio affari generali e personale, ufficio 11° Personale, piazzale degli Archivi - 00100, Roma-EUR, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso dei titoli professionali prescritti nell'art. 1 e l'avvenuta effettuazione dell'attività volativa richiesta nell'art. 3, indicando altresì per quale gruppo di posti intende concorrere;

6) le eventuali condanne penali riportate;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè la Amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;

9) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla predetta direzione generale;

10) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

11) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda e entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 3.

L'attività volativa di cui al precedente art. 1 deve essere stata compiuta con le seguenti modalità:

a) ispettori di volo su velivoli:

1) ore totali di volo su aeromobili civili o militari 1500 delle quali almeno 1000 effettuate in qualità di pilota comandante su velivoli ed almeno 250 effettuate in condizioni di volo strumentale (IFR);

2) nei dodici mesi antecedenti alla data di scadenza del bando i candidati devono aver compiuto almeno 50 ore di volo in qualità di pilota comandante su velivoli delle quali almeno 20 di volo strumentale (IFR);

b) ispettori di volo su elicotteri:

1) ore totali di volo su aeromobili civili o militari 1000 delle quali almeno 600 effettuate su elicottero; di queste ultime almeno 450 devono essere state compiute in qualità di pilota comandante elicotteri;

2) nei dodici mesi antecedenti alla data di scadenza del bando, i candidati devono aver compiuto almeno 30 ore di volo in qualità di pilota comandante su elicotteri;

c) ispettori di volo su alianti:

1) ore totali di volo su aeromobili civili o militari 1500 delle quali almeno 1000 effettuate in qualità di pilota comandante su alianti;

2) nei dodici mesi antecedenti alla data di scadenza del bando, i candidati devono aver compiuto almeno 50 ore di volo in qualità di pilota comandante su alianti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio indicato nel n. 11 dell'art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) dichiarazione in bollo, rilasciata dalla competente autorità militare o dalla Direzione della circoscrizione aeroportuale della residenza, contenente l'indicazione dell'avvenuto svolgimento, da parte dell'interessato alla data di scadenza del bando, dell'attività volativa richiesta nel punto *a*) o nel punto *b*) ovvero nel punto *c*) del precedente art. 3;

2) i documenti in bollo, attestanti il possesso dei titoli di cui appresso, i quali verranno valutati dalla commissione esaminatrice per un punteggio massimo complessivo di 30/30, secondo i criteri indicati nel presente articolo.

Ispettori di volo su velivoli:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli direttivi di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 4/30;

b) per il voto non inferiore a 95/110 conseguito nell'esame di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o titolo equipollente, scienze politiche o titolo equipollente, fisica, matematica, matematica e fisica, ingegneria, discipline nautiche, lingue straniere, statistica, fino a punti 2/30;

c) per la media, non inferiore a 25/30, riportata negli esami universitari relativi ad uno dei corsi di laurea di cui al punto *b*) fino a punti 2/30;

d) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami, nella carriera direttiva dello Stato compresa quella di appartenenza punti 1/30 per un massimo complessivo di punti 2/30;

e) per ogni 150 ore di volo o frazione superiore a 75 ore effettuate dopo le 1500 già indicate, in qualità di pilota comandante su velivoli punti 0,40/30 per ogni 100 ore o frazione superiore a 50 ore di volo strumentale compiute dopo le 1500 di cui sopra punti 0,50/30 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4,30;

f) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore compiute su aliante ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore compiute su elicottero, effettuate dopo le 1500 ore dianzi menzionate punti 0,30/30 e fino a un massimo complessivo non superiore a punti 3/30;

g) per le abilitazioni fino a un massimo complessivo non superiore a 4/30;

h) per corsi di specializzazione aeronautica, esclusi quelli per conseguire il brevetto di pilotaggio e abilitazione, di durata non inferiore a due mesi e frequentati con esito positivo, da punti 0,50/30 a punti 1/30, per ogni corso sia in Italia che all'estero, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 2/30;

i) per il possesso di altri titoli professionali aeronautici diversi da quelli prescritti per l'ammissione al presente concorso, fino a punti 3/30, comprendendo anche eventuali titoli militari;

l) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato senza demerito in qualità di ufficiale pilota punti 1/30 fino a un massimo complessivo di punti 2/30;

m) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato lodevolmente presso la D.G.A.C. con mansioni di ispettore di volo punti 1/30 e fino a un massimo complessivo di punti 2/30.

Ispettori di volo su elicotteri:

a) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli;

b) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli;

c) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velivoli;

d) vedi lettera corrispondente per gli ispettori di volo su velicoli;

e) per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore effettuate dopo le 1000 già menzionate, in qualità di pilota comandante su elicotteri, punti 0,50/30 per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4/30;

f) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore effettuate su velivoli o alianti dopo le mille ore prescritte nella lettera *b*) dell'art. 3, punti 0,50/30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 3/30;

g) si applicano, inoltre, le lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), relative agli ispettori di volo su velivoli.

Ispettori di volo su alianti:

a) si applicano le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), relative agli ispettori di volo su velivoli;

b) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore compiute dopo le 1500 prescritte per l'ammissione, in qualità di pilota comandante su alianti punti 0,50/30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 4/30;

c) per ogni 100 ore di volo o frazione superiore a 50 ore compiute su velivoli ovvero per ogni 50 ore di volo o frazione superiore a 25 ore compiute su elicotteri, dopo le 1500 ore suddette, punti 0,50/30 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 3/30;

d) si applicano, inoltre, le lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), relative agli ispettori di volo su velivoli.

Art. 5.

I documenti richiesti nel n. 2) dell'art. 4, da trasmettere con modalità prima indicate, sono i seguenti:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dallo ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) certificato, in bollo, dell'università competente indicante il voto di laurea e quelli delle materie del corso di studi universitari quando si tratti di uno dei corsi indicati nella lettera *b*) del n. 2 dell'art. 4;

3) copia, in bollo, dello stato di servizio militare prestato da ufficiale pilota;

4) dichiarazione, in bollo, dell'Amministrazione competente per l'idoneità conseguita in concorsi pubblici di cui alla lettera *b*) del citato n. 2 dell'art. 4;

5) dichiarazione, in bollo, dell'Amministrazione competente o dell'autorità diplomatica italiana all'estero per i corsi previsti nella lettera *h*) dell'art. 4, indicando l'oggetto e la durata del corso nonchè il risultato conseguito;

6) dichiarazione, in bollo, delle autorità menzionate nel n. 1 dell'art. 4 per l'attività volativa svolta, oltre quella prescritta per l'ammissione al concorso, indicando anche le abilitazioni e gli altri titoli aeronautici posseduti dal candidato, di cui alle lettere *g*) ed *i*) dell'art. 4.

Art. 6.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, effettuata ai sensi del precedente art. 3.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati previsti nell'art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente altresì la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1 già richiamato.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto ministeriale e verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della predetta direzione generale.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, il diploma di laurea in originale od in copia autenticata; quest'ultima dovrà essere in bollo.

Per il termine di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 a pena di esclusione dalla graduatoria dei vincitori.

Gli stessi saranno nominati ispettori principali nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile e decadranno dalla nomina in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

Presidente:

un magistrato amministrativo ed ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata.

Membri:

due docenti universitari dei corsi di laurea indicati nella lettera *b*) del n. 2) dell'art. 4;

due impiegati direttivi della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Espleterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva della citata direzione generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1972

Il Ministro: Bozzi

Registro n. 11 *Bilancio trasporti, foglio n.* 76
Registro n. 11 *bilancio Trasporti, foglio n.* 76

(13245)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di disegnatore di 3ª classe

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di disegnatore di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei disegnatori di categoria di concetto presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I posti di cui sopra saranno conferiti presso la sede centrale dell'istituto in Roma.

I competenti organi dell'istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nello ambito della sede richiesta.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità artistica, 2ª sezione, o diploma di maestro d'arte;

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'istituto, Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede centrale dell'istituto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due esperti delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove grafiche ed in una prova orale.

Le prove grafiche verteranno, rispettivamente, su:

a) riduzione o ampliamento di disegno in scala con schemi di arredamento;

b) disegni d'assonometria o prospettiva con libertà di metodo.

La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti di cultura generale attinenti alle materie professionali.

Il diario delle prove grafiche sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11)-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra-ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilati o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove grafiche con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di cui al precedente art. 9 sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo da quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) titolo di studio posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M. sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

Il direttore generale dell'istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo dei disegnatori.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede centrale dell'istituto, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

Raccomandata A. R.

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) ROMA

OGGETTO: *Concorso pubblico a posti nel ruolo dei disegnatori.*

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1 e 2) via . . . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di disegnatore di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1973.

A tale fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (5)
(firma)

. . . . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.M. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

(13004)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.